Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 29 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 2072.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » di Rieti.

N. 2072. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » di Rieti viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1941-XIX.

LEGGE 28 giugno 1941-XIX, n. 681.

Aumento del contributo statale a favore della Gioventù italiana del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di L. 344.000.000, a favore della Gioventù italiana del Littorio (G.I.L.) previsto dalle leggi 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804, e 13 maggio 1940-XVIII, n. 585, è aumentato di annue L. 236.000.000, a decorrere dall'esercizio in corso.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 giugno 1941-XIX, n. 682.

Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impiegati statali;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino a tutto l'anno 1941-XX è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di ammettere ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari presso la Regia Accademia aeronautica i giovani che — essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal relativo bando — non abbiano ancora conseguito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle documentate domande, il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dell'anno stesso in cui ha luogo il concorso.

L'ammissione nella Regia Accademia aeronautica di detti giovani, qualora siano classificati nel numero dei posti messi a concorso, resta in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di studio nella sessione di esame predetta

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 683.

Soppressione dei Magazzini del bollo di Brescia, Como e Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 settembre 1869, n. 5286, col quale si istituirono le Intendenze di finanza;
Visto il decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 666, che ridusse gli Uffici di economato delle Intendenze di finanza;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1940-XIX, n. 2026, che approvò la convenzione 7 novembre 1940-XIX, con la quale è stato affidato alla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde ed alla Banca popolare di Milano, Società cooperativa anonima, il servizio di distribuzione e vendita dei valori bollati per la Lombardia;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e convenienza di provvedere alla soppressione dei Magazzini del bollo di Brescia, Como e Pavia, col concentramento, nel magazzino dell'Intendenza di Milano, delle scorte di valori bollati attualmente esistenti presso i suddetti tre sopprimendi magazzini e con l'aggregazione della provincia di Piacenza al Magazzino del bollo di Reggio Emilia per la fornitura dei valori bollati;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX sono soppressi i Magazzini del bollo esistenti presso le Intendenze di finanza di Brescia, Como e Pavia.

Da tale data la provincia di Piacenza resta aggregata al Magazzino del bollo di Reggio-Emilia, per la fornitura dei valori bollati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 684.

Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 541, che approva gli stati di previsione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 8.114.700 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1940-41 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 99 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 85. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 luglio 1941-XIX.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 12 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII e modificato con propri decreti 18 agosto 1938-XVI, 23 dicembre 1940-XIX e 2 luglio 1941-XIX;

Veduta la designazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Decreta:

Il Consigliere nazionale dott. Biagio Vecchioni, presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in rappresentanza del predetto Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2968)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 luglio 1941-XIX.

Modificazioni apportate allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, approvato con proprio decreto 26 gennaio 1939-XVII;

Veduta la deliberazione dell'assemblea staordinaria dei partecipanti del detto Istituto del 26 maggio 1941-XIX in ordine a modifiche da apportarsi agli articoli 20, 21 e 25 del citato statuto;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Gli articoli 20, 21 e 25 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, sono modificati come segue:

Art. 20. — Il Consiglio di amministrazione:

1) formula i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il funzionamento e l'attività dell'Istituto;

2) formula il regolamento organico del personale, fissandone i requisiti, le mansioni, gli emolumenti;

3) nomina il direttore;

4) nomina i Comitati di sconto, determinandone la competenza e le funzioni; ed eventualmente la Commissione consultiva di cui all'art. 24;

5) determina i criteri generali per la distribuzione del credito;

6) decide sulla nomina degli enti intermediari, nonchè sulla eventuale apertura e chiusura di filiali;

7) predispone i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di discussione delle assemblee generali;

8) determina i tassi di interesse e le condizioni per le operazioni dell'Istituto;

9) delibera sulle operazioni di cancellazione, postergazione, surrogazione, rinuncia, annotazione di ipoteche, nei casi nei quali non venga riscosso l'intero credito, con facoltà di manlevare il conservatore delle ipoteche da qualsiasi responsabilità su detti atti;

10) delibera sulle liti da promuoversi e da sostenersi, nonchè sulle transazioni, compromessi e rinuncie e nomina arbitri anche quali amichevoli compositori;

11) fissa i criteri per le spese di amministrazione, l'ammontare delle medaglie di presenza eventualmente consentite e le indennità di trasferta sia per i consiglieri che per il personale;

12) provvede in genere a tutto quanto occorra per regolare il funzionamento dell'Istituto, anche per ciò che riguarda i rapporti con i partecipanti e con i terzi.

Il Consiglio può delegare parte delle sue funzioni ed attribuzioni ad un Comitato esecutivo che sarà composto di tre consiglieri scelti dal Consiglio nel suo seno sotto la presidenza del presidente.

Art. 21. — Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge ed anche in giudizio sia come attore sia come convenuto; egli presiede l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione e ne firma gli atti.

Inoltre sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto, firma la corrispondenza impegnativa, promuove quando occorra gli atti esecutivi ed adice ai pubblici incanti a tutela dei crediti dall'Istituto per cifra anche eccedente l'ammontare del credito; consente alle cancellazioni di ipoteche e di privilegi, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni di precetto eseguite dall'Istituto o da terzi e alla restituzione di pegni o altre garanzie sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto.

Nei casi di urgenza il presidente può adottare deliberazioni con i poteri del Consiglio di amministrazione chiedendone la ratifica nella prossima seduta.

Per singoli atti il presidente può farsi rappresentare dal direttore o da altra persona di sua fiducia, muniti di delega.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice-presidente ed in mancanza od impedimento di entrambi da un consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma del vice-presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente e la firma del consigliere designato fa prova dell'assenza od impedimento del presidente e del vice-presidente.

Art. 25. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore.

Il direttore sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, ne cura la disciplina, coordina e vigila il lavoro dei vari uffici; egli inoltre adempie alle seguenti funzioni:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati di sconto, nonchè alla esecuzione degli ordini del presidente o di chi ne fa le veci;

b) cura l'esatta osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti;

c) firma la corrispondenza ordinaria, e, congiuntamente al ragioniere capo o ad un altro funzionario a ciò autorizzato dal presidente, firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate, i vaglia e gli altri titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali occorrenti;

e) convoca e presiede i Comitati di sconto con facoltà di farsi rappresentare da un altro funzionario a ciò autorizzato dal presidente;

f) riferisce al presidente su tutte le pratiche che interessano il funzionamento dell'Istituto ed in ispecial modo su tutte le domande di sovvenzioni pervenute;

g) interviene con voto consultivo alle assemblee dei partecipanti, nonchè alle sedute del Consiglio di amministrazione ed a quelle eventuali del Comitato esecutivo.

Egli dovrà inoltre riferire al presidente circa le eventuali manchevolezze riscontrate nel servizio.

In caso di assenza od impedimento del direttore, le sue mansioni vengono assunte dal funzionario designato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2969)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1941-XIX.

Nomina del sig. Mario Bertoloni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Francesco Ramella, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Mario Bertoloni fu Emilio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mario Bertoloni è nominato rappresentante del signor Francesco Ramella, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2960)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1941-XIX.
Autorizzazione all'esercizio dei Magazzini generali per il deposito e la stagionatura del formaggio nazionale e nazionalizzato in Venezia-Marghera.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'esercizio dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;
Vista l'istanza in data 28 marzo 1941-XIX, presentata dalla Società Anonima Invecchiamento Formaggi Affini (S.A.I.F.A.), con sede in Venezia-Marghera, per essere autorizzata ad istituire e a gestire in Venezia-Marghera un Magazzino generale pel deposito e la stagionatura del formaggio nazionale e nazionalizzato;
Visto il parere favorevole manifestato al riguardo dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia nella seduta del Comitato di presidenza del 3 giugno 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

La Società Anonima Invecchiamento Formaggi ed Affini (S.A.I.F.A.), con sede in Venezia-Marghera, è autorizzata ad istituire e a gestire, in Venezia-Marghera (via Fratelli Bandiera, 54) un Magazzino generale pel deposito e la stagionatura del formaggio nazionale e nazionalizzato.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nel Magazzino generale di cui all'articolo precedente si applicano il regolamento e le tariffe approvate dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia nella seduta di cui nelle premesse, e allegati agli istrumenti del notaio Carlo D'Agnolo Vallano di Venezia, nn. 36512 e 36580 di repertorio, rispettivamente in data 27 marzo e 17 aprile 1941-XIX.

Art. 3.

La cauzione, dovuta dalla Società anonima di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126, è fissata in L. 20.000.

Art. 4.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto specie per quanto si riferisce all'effettiva prestazione della cauzione di cui all'articolo precedente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Amicucci

(2973)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1941-XIX.
Autorizzazione all'esercizio dei Magazzini generali per il deposito di formaggio grana in Suzzara.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;
Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, succitato;
Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V che autorizza la Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova a continuare l'esercizio, in Mantova, di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;
Vista l'istanza in data 22 gennaio 1941-XIX, presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata a gestire, in regime di Magazzini generali, il magazzino per la stagionatura del formaggio, sito in Suzzara, via Cesare Battisti, 7-1, da essa preso in affitto;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova nella seduta del Comitato di presidenza del 18 giugno 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova è autorizzata a gestire, in regime di Magazzini generali, la succursale pel deposito di formaggio grana sito in Suzzara, via Cesare Battisti n. 7-1, nei locali di proprietà Aldrovandi Elvira in Pigozzi.

Art. 2.

Ai depositi effettuati in detta succursale si applicano il regolamento e le tariffe vigenti per lo stabilimento principale di Mantova, approvati, rispettivamente, col decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, di cui nelle premesse e con nota n. 7475, in data 19 agosto 1938-XVI.

Art. 3.

La cauzione a suo tempo prestata dalla Società più volte citata, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126, per l'esercizio dei Magazzini generali principali di Mantova, deve intendersi prestata anche a garanzia dei depositi effettuati nella succursale autorizzata col presente decreto.
Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Amicucci

(2974)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX.
Disposizioni concernenti l'inizio della conservazione del nuovo catasto in alcuni Comuni dei distretti delle imposte dirette di Milazzo e di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 del testo unico citato;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Ritenuto necessario nel pubblico interesse di iniziare la conservazione del nuovo catasto in alcuni Comuni del distretto delle imposte di Milazzo e nei Comuni non precedentemente attivati del distretto delle imposte di Barcellona Pozzo di Gotto, tutti della provincia di Messina;

Decreta:

Il nuovo castasto dei terreni, formato a norma del testo unico sul nuovo castasto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° agosto 1941 per i comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Torregrotta, tutti del distretto delle imposte di Milazzo e per i comuni di Bacellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Merì, Montalbano di Elicona, del distretto delle imposte di Barcellona Pozzo di Gotto, tutti i provincia di Messina.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e cesseranno le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2971)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni, in data 24 luglio 1941-XIX, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge con modificazioni, del R. decreto-legge 26 marzo 1941-XIX, numero 426, contenente norme per la disciplina della produzione dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei motocarri.

(2992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VENEZIA

Comunicazione concernente l'elenco *C* delle aziende ebraiche della provincia di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII:

Cessazioni:

Polacco Aldo fu Leone Isaia, vendita vestiti e stoffe (confezioni), Venezia - S. Marco 5437-38.

(2979)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 luglio 1941-XIX - N. 157

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,16	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6630
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,66
Spagna (peseta)	—	169,40
Stati Uniti d'America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (Kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,50
Id. 3,50 % (1902)	73,225
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % (1935)	92,975
Redimibile 3,50 % (1934)	72,425
Id. 5 % (1936)	94,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,85
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	92,35
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,05
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,35
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,55
Id. id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 1

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	751403	17,50	Leonardi Domenica fu Angelo, moglie di *Borgetti* Giuseppe, dom. a Rueglio (Torino).	Leonardi Domenica fu Angelo, moglie di *Borgetto* Giuseppe dom. a Rueglio (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	297453	35 —	Cigna *Angelo* di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pollone (Novara).	Cigna *Giovanni-Angelo* di *Gioanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pollone (Novara).
P. R. 3,50 % (1934)	503910	1050 —	Balsamo Maria-Grazia di Aniello, nubile dom. a Piano di Sorrento (Napoli), con usufrutto cong. e cumulat. a favore di *Cucurullo* Giuseppe fu Aniello e Gargiulo Carmela fu Saverio, dom. a Piano di Sorrento.	Come contro, con usufrutto cong. e comul. a favore di *Cocorullo* Giuseppe fu Aniello ecc., come contro.
Id.	60729	112 —	Marano *Alfonso*, Leonardo e Michelangelo fu Michelangelo, minori sotto la patria potestà della madre Labella Rosina vedova di Marano Michelangelo, dom. a Candela (Foggia).	Marano *Leonardo-Alfonso*, *Vittorio-Guerino-Leonardo* e Michelangelo, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	733842	38,50	Sanguineti Maria-Cesarina-Enrichetta fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Enrichetta Dall'Orso* fu Andrea, vedova Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari, con usufrutto a *Dall'Orso Enrichetta* fu Andrea, ved. Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari.	Come contro, *Francesca-Enrichetta Dall'Orso* o *Dallorso* fu Andrea ved. Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari, con usufrutto a *Dall'Orso* o *Dallorso Francesca-Enrichetta* fu Andrea, ved. Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari.
Id.	733938	21 —		
Id.	737445	59,50		
P. Naz. 5 % (1915)	21322	95 —		
	18415	100 —		
P. R. 3,50 %	13728	10,50		
Cons. 3,50 % (1906)	733840	38,50	Sanguineti Colombo fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Enrichetta Dall'Orso* fu Andrea, ved. di Cesare Sanguineti dom. in Chiavari, con usufrutto come sopra.	Come contro, *Francesca-Enrichetta Dall'Orso* o *Dallorso* fu Andrea, ved. di Cesare Sanguineti, dom. in Chiavari con usufrutto come sopra.
Id.	733936	21 —		
Id.	737443	59,50		
P. R. 3,50 % (1906)	737444	59,50	Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Dall'Orso Enrichetta* fu Andrea, ved. di Sanguineti Cesare, dom. a Chiavari con usufrutto come sopra.	*Dall'Orso* o *Dallorso Francesca-Enrichetta* fu Andrea, ved. di Sanguineti Cesare, dom. a Chiavari, con usufrutto come sopra.
Id.	733841	38,50		
Id.	738037	21 —		
P. R. 3,50 %	13720	10,50	Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, dom. a Chiavari, con usufrutto come sopra.	Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, dom. a Chiavari, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 %	788711	602 —	Fiore *Antonio* fu Abele, minore sotto la patria potestà della madre Dragonetti Maddalena vedova di Fiore Abele, dom. a Senise (Potenza).	Fiore *Giuseppe-Antonio* fu Abele, minore sotto la patria potestà della madre Dragonetti Maddalena vedova di Fiore Abele, dom. a Senise (Potenza).
Id.	803552	640,50		
P. R. 3,50 %	360980	1109,50		
P. R. 3,50 % (1934)	104375	700 —	Guerrisi *Antonino* del cav. dott. Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cittanova (Reggio Calabria).	Guerrisi *Antonio* del cav. dott. Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cittanova (Reggio Calabria).
Id.	110298	350 —		
Id.	348080	367,50	Sereni Vittorio di Enrico minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di detto Sereni Enrico e di Colombi *Michelina* fu Luigi, coniugi dom. a Brescia, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Michelina* fu Luigi moglie di Sereni Enrico.	Come contro, Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* fu Luigi, coniugi dom. a Brescia, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* fu Luigi moglie di Sereni Enrico.
Id.	740952	591,50	Sereni Vittorio di Enrico minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Luino (Como), e figli nascituri da Colombi *Michelina* fu Luigi moglie di detto Sereni Enrico, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Michelina* moglie di Sereni Enrico.	Come contro, Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* fu Luigi moglie di detto Sereni Enrico, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* moglie di Sereni Enrico.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 5 %	36069	250 —	Bladier Giovanni-Dario, Luigi ed Anna-Maria di Gennaro, minori sotto la patria potestà del padre e figli, nascituri di Depetas *Evelina* fu Dario, moglie di Bladier Gennaro, dom. in Caserta, con vincolo d'usufrutto a favore di Depetas Umberto fu Dario dom. in Torino.	Come contro, Depetas *Elvina* fu Dario ecc., come contro.
Buono Tesoro (1949)	217 Serie C	Capitale 500 —	Russo Francesco fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Pignatari Albina ved. Russo, dom. in Cerignola (Foggia).	Russo Francesco fu *Giuseppe* minore ecc., come contro.
Id.	207 Serie D	1000 —		
Id.	58 Serie G	5500 —	Russo Giovanni fu *Luigi*, minore ecc, come sopra.	Russo Giovanni fu *Giuseppe* minore ecc., come sopra.
Id.	59 Serie G	6500 —	Russo Michele fu *Luigi*, minore ecc., come sopra.	Russo Michele fu *Giuseppe*, minore ecc., come sopra.
Id.	42 Serie L	1000 —	Russo Antonia fu *Luigi*, minore ecc., come sopra.	Russo Antonia fu *Giuseppe*, minore ecc., come sopra.
Id.	43 Serie L	4000 —	Russo Tommaso fu *Luigi*, minore ecc., come sopra.	Russo Tommaso fu *Giuseppe*, minore ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	52805	126 —	Artusio *Maria* fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Erminia* fu Secondo, ved. di Artusi *Vittorio*, om. a Piobesi (Torino).	Artusio *Marianna-Giulia* fu *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio* minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Catterina-Domenica-Emilia* fu Seconda ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*; dom. a Piobesi (Torino).
Id.	52806	38,50	Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Erminia* fu Secondo vedova di Artusio *Vittorio*, dom. a Piobesi (Torino).	Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Catterina-Domenica- Emilia* fu Secondo, ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, domiciliato a Piobesi (Torino).
Id.	52803	126 —	Artusio Francesca fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Erminia* fu Secondo, ved. di Artusio Vittorio dom. a Piobesi (Torino).	Artusio Francesca fu *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Catterina-Domenica-Emilia* fu Secondo, ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, dom. a Piobesi.
Id.	52804	38,50	Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Erminia* fu Secondo ved. di Artusio *Vittorio*, dom. a Piobesi.	Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Catterina-Domenica-Emilia* fu Secondo ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, domiciliato a Piobesi.
Id.	200021	140 —	Artusio Francesca e *Marianna* fu *Vittorio*, minori sotto la patria potestà della madre Pasquero *Teresa* fu Secondo vedova Artusio, dom. a Piobesi d'Alba (Cuneo).	Artusio Francesca e *Marianna-Giulia* fu *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Caterina-Domenica-Giulia* fu Secondo ved. Artusio, dom. a Piobesi d'Alba (Cuneo).
Cons. 5 % P. C.	27252	20 —	*Colledoni* G. Battista fu Leonardo.	*Colledani* G. Battista fu Leonardo.
Cons. 3,50 % (1906)	681436	35 —	De Meo Francesco fu *Achille* dom. a Cassino.	De Meo Francesco fu *Michele* dom. a Cassino.
Rendita 5 % (1935)	105348	435 —	Contento Beatrice fu Lorenzo, nubile, dom. a Venezia.	Contento Beatrice detta *Bice* fu Lorenzo, *interdicenda sotto la tutela provvisoria di Contento Aldo fu Lorenzo*, dom. a Venezia.
P. R. 3,50 (1934)	317363	87,50	Caputo *Giuseppina* di *Teeresa*, minore sotto la patria potestà della madre Caputo *Teresa* dom. in Tuturano (Lecce).	Caputo *Annunziata-Giuseppa* di *Dorisba-Maria*, minore sotto la patria potestà della madre Caputo *Dorisba-Maria*, dom. in Tuturano (Lecce).
Rendita 5 %	37541	850 —	Marchesi Carlo fu Angelo minore sotto la tutela legale della madre Malaspina Virginia fu Carlo nubile, dom. a Cervesina (Pavia), vincolato di usufrutto a favore di Scarani *Enrichetta* fu Giuseppe ved. di Malaspina Antonio fu Carlo, dom. a Pancarana (Pavia).	Come contro, vincolato di usufrutto a favore di Scarani *Maria-Enrichetta* fu Giuseppe ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	501491	350 —	Milana *Maddalena* fu Salvatore ved. Stagnitta Ardizzone Pietro, dom. a Linguaglossa (Catania).	Milana *Maria-Maddalena* fu Salvatore ecc., come contro.
Id.	501402	350 —		

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	119912	175 —	*Milano Maddalena* fu Salvatore, maritata a Pietro Stagnitta Ardizzone fu Giuseppe, domiciliata a New York.	*Milana Maria-Maddalena* fu Salvatore ecc., come contro.
Id.	192226	175 —		
Id.	106374	122 50		
Id.	305938	210 —	Milana *Maddalena* fu Salvatore, moglie di Stagnitta Pietro dom. a Linguaglossa (Catania).	Milana *Maria-Maddalena* fu Salvatore ecc., come contro.
Id.	231355	115 50		
Id.	38074	115 50		
Id.	120699	105 —		
Id.	80973	87 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	328330	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	46736	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	49331	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	57566	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1934)	371048	525 —	Landi *Guglielmina* fu Guglielmo dom. a Morigliano (Napoli).	Landi *Maria-Gugliemina* fu Guglielmo, *minore sotto la patria potestà della madre Cataldo Teresa*, dom. a Marigliano (Napoli).
Cons. 3,50 %	203075	195 —	*Valburga Maghella* fu Giovanni-Battista nubile, dom. a Millesimo (Genova).	*Maghella Valburga* fu Giovanni Battista nubile, dom. a Millesimo (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	43820	245 —	Sorini Carla fu *Gino-Paolo* minore sotto la patria potestà della madre Galli Regina fu Carlo ved. di Sorini *Gino-Paolo*, dom. a Milano.	Sorini Carla fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Galli Regina fu Carlo ved. di Sorini *Paolo*, dom. a Milano.
Id.	45238	17 50	Sorini Carlo fu *Gino-Paolo* minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra.	Sorini Carla fu *Paolo* minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra.
Id.	45821	245 —	Sorini Bianca fu *Gino-Paolo* minore ecc., come sopra.	Sorini Bianca fu *Paolo* minore ecc., come sopra.
Id.	45240	17 50		
Id.	43819	245 —	Sorini Franco fu *Gino-Paolo*, minore ecc., come sopra.	Sorini Franco fu *Paolo* minore ecc., come sopra.
Id.	45239	17 50		
Id.	45237	17 50	Sorini Bruno fu *Gino-Paolo* minore ecc., come sopra.	Sorini Bruno fu *Paolo* minore ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	160436	350 —	Isnard *Mary* di Roberto moglie di Nicolò-Angelo-Arturo Cavassa, dom. in Genova, con vincolo dotale.	Isnard *Paola-Rosa-Maria* detta *Mary* di Roberto, moglie di Nicolò-Angelo-Arturo Cavassa di *Giovanni-Maria*, dom. in Genova con vincolo dotale.
P. Naz. 5 %	9611	370 —	Dorna *Ercole-Luigi* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Coffano Angela vedova Dorna, dom. a Torino.	Dorna *Ercole-Alberto* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Coffano Angela ved. Dorna, dom. a Torino.
Buoni Tesoro nov. 5 % (1949)	5362 Serie A	1000 —	*Cuccurullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a Carotto (Napoli).	*Cocorullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a Carotto (Napoli).
Id.	5333 Serie A	1000 —		
Id.	5364 Serie A	13000 —	*Cuccurullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a New York.	*Cocorullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a New York.
P. R. 3,50 % (1934)	127086	112 —	Varia Vincenza, Rosa, Giovanna, *Maria* e Luigi minori sotto la patria potestà della madre Marrone Maria fu Giovanni, ved. Varia, dom. in Partanna (Trapani).	Varia Vincenza, Rosa, Giovanna, *Vittoria-Maria* e Luigi minori ecc., come contro.
Id.	267989	1862 —	*Bulletti* Antonio fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Maggioli Maria, dom. in Roma.	*Bulletta* Antonino fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Maggioli Maria, dom. in Roma.
Id.	267990	619 50	Come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Maggioli Maria di Giulio ved. *Bulletti* Adriano, dom. a Roma.	Come sopra vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Maggioli Maria di Giuli ved. *Bulletta* Adriano, dom. in Roma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19, febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2877) Roma, addì 16 luglio 1941-XIX *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita, in liquidazione, con sede in Vita (Trapani).

Nella seduta tenuta il 15 giugno 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita, in liquidazione, con sede in Vita (Trapani), l'avv. Roberto Pecorella di Francesco Paolo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2981)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa di Vita, in liquidazione, con sede in Vita (Trapani).

Nella seduta tenuta il 15 giugno 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa di Vita, in liquidazione, con sede in Vita (Trapani), l'avv. Roberto Pecorella di Francesco Paolo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2982)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

XIX Concorso nazionale per la Vittoria del grano

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra i cittadini italiani di razza ariana, iscritti al P.N.F., conduttori di fondi, coltivatori di frumento nel Regno, nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il XIX Concorso nazionale per la Vittoria del grano per la campagna 1941-42-XIX-XX.

I conduttori di fondi saranno suddivisi, a seconda dell'entità della superficie coltivata a grano nell'azienda con la quale si iscriveranno al concorso, nelle tre seguenti categorie:

Grandi coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie di oltre 30 ettari, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 50 ettari, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre 60 ettari, nelle provincie dell'Abruzzo, della Puglia, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

Medi coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie di oltre 8 ettari e fino a 30 ettari, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 10 ettari e fino ad ettari 50, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre 15 ettari e fino a ettari 60, nelle provincie dell'Abruzzo, della Puglia, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

Piccoli coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie fino ad ettari 8, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 10, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 15, nelle provincie dell'Abruzzo, della Puglia, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Il concorso è dotato di 879 premi per il complessivo importo di L. 1.500.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire quattro, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1941-XX, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda e specificare a quale titolo ne è conduttore.

I concorrenti parteciperanno al concorso con la complessiva entità ed organizzazione dell'azienda con la quale vi si iscriveranno.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non possono iscriversi al concorso i conduttori di fondi nei quali la superficie investita a frumento sia minore di un ettaro.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende agrarie per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

Art. 3.

In ogni Provincia, il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e della Sezione della cerealicoltura del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre isieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: nei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che avranno ottenuto la più elevata produzione unitaria media di grano sulla intera superficie a frumento in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari e che abbiano praticato, su tutta la superficie investita a grano nell'azienda:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) la semina in linee a macchina, o con altro metodo, giustificato dalle condizioni locali, che permetta di conseguire, nella maggior misura possibile, i vantaggi della semina a macchina, usando esclusivamente seme di varietà iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

d) diligenti cure culturali;

e) rotazione razionali che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici.

Sarà anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti, nonchè della quantità e qualità del bestiame presente nell'azienda stessa e della consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

La produzione unitaria media di grano della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella unitaria media conseguita dal concorrente sull'intera superficie a frumento dell'azienda, sarà determinata, per la circoscrizione di ogni Ispettorato agrario compartimentale, da una Commissione presieduta dall'Ispettore agrario compartimentale e composta dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie comprese in ciascuna circoscrizione.

Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 5 settembre 1942-XX. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmata da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1942-XX, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste entro il 31 dicembre 1941-XX.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti.

Tuttavia, per le provincie in cui in una o in due delle categorie di coltivatori di frumento previste dall'art. 1 non si riscontrassero concorrenti o di questi fosse ritenuto ammissibile al giudizio della Commissione giudicatrice un numero minore di tre, il numero degli ammessi al giudizio della Commissione giudicatrice nell'altra o nelle altre due categorie potrà essere maggiore di tre fino a raggiungere complessivamente, per ciascuna provincia, il numero di nove.

I premi di primo grado potranno essere attribuiti soltanto ai concorrenti che, nella graduatoria formulata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, occupano il primo posto nella rispettiva categoria.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice di attribuire ad altre categorie di coltivatori di frumento i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione dell'azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

Per lo svolgimento del concorso nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni istruttrici provinciali, ai Comitati provinciali per la battaglia del grano e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dai Regi Uffici agrari provinciali della Libia e dalla Direzione generale dell'agricoltura e delle foreste del Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 10.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a lire 1.500.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1942-43-XX-XXI al capitolo corrispondente al num. 80 dell'esercizio 1941-42-XIX-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1941-XIX

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Tabella dei premi

CATEGORIA	Grado	Numero dei premi per ciascun grado	Importo di ciascun premio — Lire	Importo totale dei premi per ciascun grado — Lire
Categoria grandi coltivatori di frumento	1°	10	25.000	250.000
	2°	85	2.500	212.500
	3°	88	1.500	132.000
	4°	92	1.000	92.000
Categoria medi coltivatori di frumento	1°	10	15.000	150.000
	2°	85	1.600	136.000
	3°	88	1.100	96.800
	4°	93	800	74.400
Categoria piccoli coltivatori di frumento	1°	10	10.000	100.000
	2°	89	1.100	97.900
	3°	105	800	84.000
	4°	124	600	74.400
TOTALE	—	879	—	1.500.000

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(3005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

III Concorso nazionale per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra i cittadini italiani di razza ariana, iscritti al P.N.F., conduttori di fondi nel Regno, il III Concorso nazionale per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame, per la campagna 1941-42-XIX-XX.

Le aziende dei concorrenti saranno suddivise nelle tre seguenti categorie:

Grandi aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, di oltre ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, della Puglia, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Medie aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, di oltre 15 ettari e fino a ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 20 e fino ad ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 30 e fino ad ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, della Puglia, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Piccole aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, fino ad ettari 15, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 20, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 30, nelle pro-

vincie dell'Abruzzo, della Puglia, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Il concorso è dotato di 870 premi, per il complessivo importo di lire 1.000.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire quattro, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1941-XX, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda e specificare a quale titolo ne è conduttore.

I concorrenti partecipano al concorso con la complessiva entità ed organizzazione della azienda con la quale vi si iscrivono.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non possono partecipare al concorso i conduttori di fondi che vi si iscrivono con aziende aventi superficie complessiva inferiore ad ettari quattro.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende agrarie per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dello Stato.

Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e della Sezione della zootecnica del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta alla approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano, di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che, in conseguenza dei miglioramenti apportati in epoca non anteriore all'ultimo triennio, all'organizzazione complessiva dell'azienda, con speciale riguardo alle coltivazioni foraggere e all'allevamento del bestiame, dimostreranno di avere attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) rendere più razionale l'ordinamento dell'azienda con più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale;

b) aumentare le risorse foraggere valorizzate nell'azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dall'azienda; costituzione di riserve foraggere; insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti dei foraggi di scarto; uso dei mangimi concentrati acquistati dal commercio);

c) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti);

d) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; ginnastica funzionale; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffuse del bestiame);

e) aumentare la quantità del bestiame complessivamente e stabilmente mantenuto (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate, compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame; miglioramento del rapporto tra la efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva dell'azienda agraria);

f) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nell'azienda (miglioramento morfologico e genealogico; selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico);

g) migliorare il rendimento del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc., accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici, adozione di libri di stalla razionalmente compilati);

h) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nell'azienda dei prodotti zootecnici.

Nel tener conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, si avrà speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti e alla consistenza e stato di manutenzione dei fabbricati rurali, con speciale riguardo alle stalle ed accessori.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente avuto riguardo alle condizioni ambientali.

Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 5 settembre 1942-XX. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmate da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1942-XX, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste entro il 31 dicembre 1941-XX.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti.

Tuttavia, per le provincie in cui in una o in due delle categorie di aziende previste dall'art. 1 non si riscontrassero concorrenti o di questi fosse ritenuto ammissibile al giudizio della Commissione giudicatrice un numero minore di tre, il numero degli ammessi al giudizio della Commissione giudicatrice nell'altra o nelle altre due categorie potrà essere maggiore di tre fino a raggiungere complessivamente, per ciascuna provincia, il numero di nove.

I premi di primo grado potranno essere attribuiti soltanto ai concorrenti che, nella graduatoria formulata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, occupano il primo posto nella rispettiva categoria.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice di attribuire ad altre categorie di aziende i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione dell'azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni

o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1942-43-XX-XXI al capitolo corrispondente al n. 80 dell'esercizio 1941-42-XIX-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI.

Tabella dei premi

CATEGORIA	Grado	Numero dei premi per ciascun grado	Importo di ciascun premio — Lire	Importo totale dei premi per ciascun grado — Lire
Categoria grandi aziende agrarie	1°	10	15.000	150.000
	2°	84	1.500	126.000
	3°	89	1.000	89.000
	4°	90	800	72.000
Categoria medie aziende agrarie	1°	10	10.000	100.000
	2°	85	1.000	85.000
	3°	90	800	72.000
	4°	96	600	57.600
Categorie piccole aziende agrarie	1°	10	7.000	70.000
	2°	90	800	72.000
	2°	100	600	60.000
	4°	116	400	46.400
TOTALE	—	870	—	1.000.000

Il Ministro: TASSINARI.

(3006)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

III Concorso nazionale per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra i cittadini italiani di razza ariana, iscritti al P.N.F., conduttori di fondi nel Regno, il III Concorso nazionale per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, per la campagna 1941-1942-XIX-XX.

Le aziende dei concorrenti saranno suddivise nelle tre seguenti categorie:

Grandi aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi di oltre ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, della Puglia, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Medie aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi di oltre 15 ettari e fino ad ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 20 ettari e fino ad ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania: di oltre ettari 30 e fino ad ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, della Puglia, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

Piccole aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi fino ad ettari 15, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 20, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 30 nelle provincie dell'Abruzzo, della Puglia, della Lucania, della Sicilia e della Sardegna.

Il concorso è dotato di 870 premi, per il complessivo importo di L. 1.000.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire quattro, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1941-XX, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda, specificare a quale titolo ne è conduttore e dichiarare quale o quali delle tre colture formanti oggetto della gara dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'art. 4.

La superficie minima complessiva occupata dalle colture indicate a norma del precedente comma, richiesta per l'ammissione al concorso, è di mezzo ettaro.

I concorrenti partecipano al concorso con la complessiva entità ed organizzazione della azienda con la quale vi si iscrivono.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano, di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che, oltre ad avere adottato razionali rotazioni agrarie, avranno ottenuto, dalle colture indicate a norma del secondo comma dell'art. 2, la più elevata produzione media unitaria in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari ed abbiano praticato:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) buoni metodi di semina, usando seme di varietà pregiate;
d) diligenti cure culturali;
e) buoni sistemi di raccolta e conservazione dei prodotti.

Sarà anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nella organizzazione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

La produzione unitaria media di granturco, di fave e di patate della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella media unitaria conseguita dal concorrente sulla intera superficie rispettivamente a granturco, a fave e a patate dell'azienda, sarà determinata, per la circoscrizione di ogni Ispettorato agrario compartimentale, da una Commissione presieduta dall'Ispettore agrario compartimentale e composta dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie comprese in ciascuna circoscrizione.

Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 5 settembre 1942-XX. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmate da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella gratuatoria degli ammissibili di ogni categoria.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1942-XX, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste entro il 31 dicembre 1941-XX.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti.

Tuttavia, per le provincie in cui in una o in due delle categorie di aziende previste dall'art. 1 non si riscontrassero concorrenti o di questi fosse ritenuto ammissibile al giudizio della Commissione giudicatrice un numero minore di tre, il numero degli ammessi al giudizio della Commissione giudicatrice nell'altra o nelle altre due categorie potrà essere maggiore di tre fino a raggiungere complessivamente, per ciascuna provincia, il numero di nove.

I premi di primo grado potranno essere attribuiti soltanto ai concorrenti che, nella graduatoria formulata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, occupano il primo posto nella rispettiva categoria.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice di attribuire ad altre categorie di aziende i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione dell'azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1942-43-XX-XXI al capitolo corrispondente al n. 80 dell'esercizio 1941-42-XIX-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI.

Tabella dei premi

CATEGORIA	Grado	Numero dei premi per ciascun grado	Importo di ciascun premio — Lire	Importo totale dei premi per ciascun grado — Lire
Categoria grandi aziende agrarie	1°	10	15.000	150.000
	2°	84	1.500	126.000
	3°	89	1.000	89.000
	4°	90	800	72.000
Categoria medie aziende agrarie	1°	10	10.000	100.000
	2°	85	1.000	85.000
	3°	90	800	72.000
	4°	96	600	57.000
Categoria piccole aziende agrarie	1°	10	7.000	70.000
	2°	90	800	72.000
	3°	100	600	60.000
	4°	116	400	46.400
TOTALE	—	870	—	1.000.000

Il Ministro: TASSINARI.

(3007)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di fotografo in prova (gruppo C, grado 12°) nel Regio istituto di patologia del libro in Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive norme integrative e modificative;

Visti gli articoli 5, 9, e 13 del R. decreto 13 settembre 1940-XVIII, n. 1444, concernente l'ordinamento del Regio istituto di patologia in Roma;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 15 gennaio 1941-XIX, n. 5200-1306;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di fotografo in prova (gruppo C, grado 12°) nel Regio istituto di patologia del libro in Roma.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Nell'assegnazione del posto sarà tenuto conto, in quanto applicabili, di tutte le disposizioni vigenti a favore: *a*) degli invalidi della guerra 1915-18, o per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o dell'attuale guerra; *b*) degli ex-combattenti, o legionari fiumani, o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o di coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale; *c*) degli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o nell'attuale guerra.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, e degli affari generali), debitamente corredata di tutti i documenti qui sotto elencati, apposita domanda, in carta da bollo da L. 6, dalla quale risulti in modo preciso cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, eventuali titoli preferenziali posseduti, e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le relative comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il suddetto termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi al termine stesso, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato tempo di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

A corredo della domanda debbono essere allegati i seguenti documenti debitamente vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

1) certificato in carta legale da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il relativo certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, ma in tale caso deve altresì essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice-segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento, senza interruzioni, da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese, e del giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, oppure da uno dei Vice segretari del Partito stesso, oppure dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito medesimo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero ove risiede l'aspirante, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno invece essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'eventuale iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso, oppure dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato domanda di iscrizione al P.N.F. Dei detti candidati, colui che risulti eventualmente vincitore del concorso, potrà conseguire la nomina soltanto se dimostri di avere ottenuta l'iscrizione al P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale da L. 8 e debitamente legalizzato, dal quale risulta che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-IV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-IV al 31 luglio 1939-XVIII a relative operazioni militari e per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare durante l'attuale guerra.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII in poi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, ed analogo beneficio è esteso agli invalidi dell'attuale guerra.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 39 anni per gli iscritti di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, per gli iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superi il limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e per gli addetti all'Istituto di patologia del libro in Roma da almeno due anni alla data del 29 ottobre 1940;

3) certificato, rilasciato su carta legale da L. 4 e debitamente legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma II, del citato R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Sono anche ammessi al concorso i cittadini albanesi, purchè in possesso di tutti gli altri requisiti;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta legale da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale negativo rilasciato, su carta legale da L. 12 dal competente ufficio del casellario giudiziale, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte della Regia procura del Re;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico condotto municipale o da un medico militare, debitamente legalizzato comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; e contenente altresì la dichiarazione che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i decorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 febbraio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una visita sanitaria da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sarebbero chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dalla Unione stessa;

8) foglio di congedo illimitato o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante.

Gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità competente.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex-combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842.

Gl'invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

In mancanza di detto certificato gli invalidi di guerra potranno produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere firmata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzato, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle competenti autorità e nelle forme eventualmente previste dalle vigenti disposizioni, dovranno essere comprovate le qualità di vedova o sorella nubile di caduti in guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, o nella guerra attuale, e comunque gli altri eventuali requisiti che conferiscono titolo preferenziale ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente numero 1;

9) diploma originale, o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

10) fotografia recente dell'aspirante, autenticata su carta legale dal podestà o da un notaio, con la prescritta legalizzazione da parte della competente autorità, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario (concessione *C*) per gli impiegati dello Stato;

11) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6, e 7 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi prima di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed antentisato dal superiore gerarchico, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato in carta legale da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4, e 5, del precedente articolo qualora producano un certificato, rilasciato su carta legale da L. 4 dalle autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo della M.V.S.N.

Art. 5.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già prodotti per altri concorsi, anche se banditi dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può sempre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Al concorso di cui si tratta si applicheranno, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative approvato con R. decreto 12 dicembre 1939-XVIII, n. 1954.

Art. 7.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) risoluzione di un caso relativo a procedimenti fotografici di manoscritti o di libri a stampa.

Prove orali:

a) nozioni di ottica e di chimica fotografica con particolare riferimento alle applicazioni di esse alla riproduzione di libri manoscritti e stampati, documenti e simili;

b) nozioni dei procedimenti più in uso per le riproduzioni, e degli apparecchi e del loro funzionamento.

Prove pratiche:

a) esecuzione di una riproduzione secondo uno dei vari sistemi (fotografie normali, a luce ultravioletta, microfotografie, ingrandimenti, riduzioni).

Il candidato dovrà eseguire tutto il processo (impressione, sviluppo, fissaggio, stampa ed operazioni accessorie).

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato fotografo in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel Regio istituto di patologia del libro predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1941-XIX.

Il Ministro: BOTTAI

(2985)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.